



Camera di Commercio
Perugia



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI NELL'ALBO INFORMATICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

(Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 11 del 25.10.2016)



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto di quanto contenuto negli artt. 18 e 19 del d. lgs n. 196/2003, le modalità di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti della Camera di Commercio di Perugia.
2. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti mediante la loro pubblicazione all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia, nell'apposita sezione denominata "Albo camerale on line".

Art. 2 Effetti della pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, la pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio rappresenta la fase integrativa dell'efficacia di tali provvedimenti. Essi pertanto, salvo quanto disposto dalla legge o dal provvedimento stesso, diventano efficaci dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
2. Salvo se diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso, invece, le determinazioni dirigenziali e i provvedimenti presidenziali sono immediatamente efficaci e, per essi, la pubblicazione ha effetto di pubblicità notizia.
3. La pubblicazione di qualunque altro atto o provvedimento, salvo diversa disposizione, ha valore meramente informativo e viene eseguita, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, su indicazione del dirigente competente.

Art. 3 Principi

1. Nella pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi, l'ente garantisce:
 - autenticità dei documenti pubblicati;
 - rispetto dei principi di chiarezza, sicurezza e completezza;
 - compatibilità rispetto al diritto alla riservatezza, di cui alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 196/2003.
2. La Camera di Commercio di Perugia garantisce altresì che le informazioni pubblicate nell'Albo camerale corrispondano e siano conformi a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali.

Art. 4 Competenze e responsabilità

La pubblicazione delle delibere di Giunta, delle delibere del Consiglio e dei Provvedimenti del Presidente è disposta dal Segretario Generale con le forme e secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

1. La pubblicazione delle determinazioni è disposta dal Dirigente competente ad adottarle, con le forme e secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.



2. Il Segretario generale e il Dirigente di Area, secondo le proprie competenze, sono responsabili della redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, alla correttezza e al rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali di cui al richiamato D.Lgs. n. 196/2003. Essi verificano altresì che i dati da pubblicare siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e alle finalità perseguite.

Art. 5 Modalità di pubblicazione

La pubblicazione degli atti viene realizzata mediante inserimento nell'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Perugia, nel rispetto delle modalità contenute nel presente Regolamento.

1. L'Albo è accessibile dalla home page del sito camerale, con apposito link "Albo camerale on line" e i documenti pubblicati al suo interno sono liberamente consultabili con semplice accesso.
2. L'Albo contiene gli estremi del provvedimento (numero del provvedimento, data di adozione e oggetto), il testo e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione.
3. La pubblicazione di un provvedimento avviene di norma in forma integrale, per cui viene pubblicato il documento completo di tutti gli allegati che ne formano parte integrante; qualora invece vi siano esigenze di riservatezza, la pubblicazione potrà avvenire avendo cura di omettere, su indicazione del Segretario Generale o del Dirigente competente all'emanazione dell'atto stesso, tutti i riferimenti a situazioni, fatti e dati che possano comportare la lesione del diritto alla riservatezza di terzi.
4. La pubblicazione dei provvedimenti nell'albo camerale on line è curata dall'Ufficio Segreteria Generale della Camera di Commercio di Perugia, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
5. L'Ufficio Segreteria Generale provvede ad inserire il provvedimento adottato nell'albo camerale on line per una durata di sette giorni consecutivi, fatte salve diverse disposizioni da parte del Dirigente competente all'adozione dell'atto. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo a quello dell'adozione dell'atto e nel computo è compreso anche il giorno finale, tenuto conto di sabati, domeniche e festività.
6. Il provvedimento pubblicato, laddove la pubblicazione rappresenti la fase integrativa dell'efficacia dell'atto, deve contenere l'indicazione del periodo di pubblicazione.

Art. 6 Atti soggetti a pubblicazione nell'albo camerale on line

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in tema di limitazioni alla pubblicazione per esigenze legate a specifiche disposizioni, sono pubblicati nell'Albo camerale on line:
 - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio di Perugia;
 - i provvedimenti adottati dal Presidente della Camera di Commercio di Perugia;



- le determinazioni dirigenziali;
- gli atti camerali che in base a specifiche norme di legge devono essere portate a conoscenza della generalità dei cittadini;
- gli atti e i documenti che in virtù di specifiche norme legislative o regolamentari siano soggetti a pubblicazione.

2. Se la pubblicazione, nei casi indicati dal precedente art. 5 del presente Regolamento, avviene per estratto, la formula di pubblicazione da inserire nell'atto è la seguente: "il presente atto è pubblicato per estratto nell'Albo informatico della Camera di Commercio di Perugia".

Art. 7 Atti esclusi dalla pubblicazione

1. Non sono soggetti a pubblicità gli atti che contengono informazioni che non possono essere divulgate per motivi di riservatezza degli interessati o di terzi o in tutti i casi di sottrazione o di differimento dell'accesso individuati dalla legge o da disposizioni attuative della stessa.
2. A titolo meramente esemplificativo, non sono soggetti a pubblicazione i seguenti atti:
 - a. Le determinazioni dirigenziali riguardanti il personale (in servizio o in quiescenza) della Camera di Commercio di Perugia;
 - b. le ordinanze di ingiunzione emanate ai sensi della Legge n. 689/1981;
 - c. gli atti non conclusivi di procedimenti amministrativi (atti cd. endoprocedimentali) e gli atti aventi mera rilevanza interna (ad es. autorizzazioni e liquidazioni di spese, rimborsi ecc.);
 - d. le determinazioni relative ai procedimenti del Registro Informatico dei Protesti;
 - e. atti contenenti informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private, la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza, ovvero relative a progetti o studi tutelati dalla normativa in tema di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 8 Pubblicazione per conto di terzi

1. La Camera di Commercio può provvedere alla pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni di altri Enti pubblici nell'albo camerale on line unicamente in presenza di specifica disposizione di legge e/o di regolamento e su espressa richiesta dei medesimi. In tal caso, qualora la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale, gli atti da pubblicare dovranno pervenire non oltre tre giorni lavorativi antecedenti a quello richiesto per la pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it, unitamente ad una nota contenente:
 - la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione dell'atto anche da parte della Camera di Commercio;
 - il termine iniziale e quello finale di pubblicazione;



- l'eventuale richiesta di restituzione dell'atto (e relativo termine) a pubblicazione avvenuta.
2. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in merito né al contenuto degli atti di terzi di cui venga chiesta la pubblicazione, né alle conseguenze derivanti dalla loro pubblicazione; tale responsabilità grava esclusivamente sull'Ente che ha richiesto la pubblicazione.

Art. 9 Protezione dei dati personali

1. La pubblicazione degli atti nell'albo camerale on line è espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
2. Gli atti possono contenere dati personali solo se strettamente indispensabili e solo se essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati contenenti lo stato di salute e la vita sessuale delle persone non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo camerale on line.

Art. 10 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, allo Statuto camerale e alle disposizioni contenute nel Regolamento di funzionamento degli organi della Camera di Commercio di Perugia.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito Internet della Camera di Commercio di Perugia ed entrerà in vigore contestualmente all'efficacia della delibera che lo approva.
2. La Camera di Commercio di Perugia avrà 180 giorni di tempo per adeguare i propri programmi informatici ed il proprio sito web alle previsioni contenute nel presente regolamento.